



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca**

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO**



STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Rovigo 21-24-30 ottobre 2019, 6 novembre 2019

**DECRETO LEGISLATIVO
n. 66/2017
e modifiche n.96 del 2019**

**Inclusione degli studenti
con disabilità**

I NUOVI SCENARI

Obiettivi della riforma secondo il MIUR

- ▶ **rafforzare** la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica;
- ▶ **definire** i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni, Enti Locali);
- ▶ **prevedere** l'elaborazione del nuovo Profilo di funzionamento che sarà definito dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare con la partecipazione della famiglia, degli specialisti che hanno in carico lo studente e della scuola, all'interno del modello bio – psico – sociale dell'ICF;
- ▶ **incrementare** la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti della disabilità in età evolutiva;
- ▶ **riordinare** i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, introducendo il Gruppo Inclusione Territoriale.

Art. 1 D. Lgs. N. 66/2017

❖ **INCLUSIONE. Come si realizza**

L'inclusione si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati operanti sul territorio.

Art. 2 D. Lgs. N. 66/2017

❖ **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni di questo decreto si applicano ai soggetti (**con disabilità certificata**) certificati ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992): bambini della scuola dell'infanzia, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Procedure di Certificazione art.5

1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

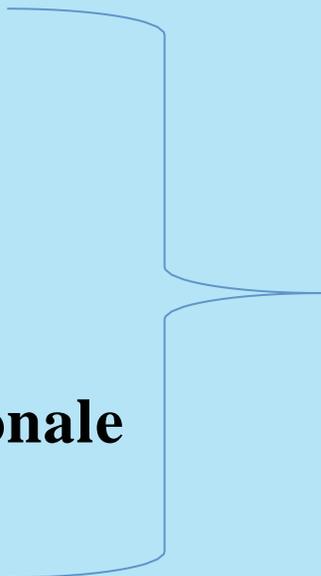
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute

del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo

Eliminato: La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione



- ~~Diagnosi Funzionale~~
- ~~Profilo Dinamico Funzionale~~



Profilo di Funzionamento

Il Profilo di Funzionamento



COS'E'

è il documento propedeutico per la predisposizione

- **del Progetto Individuale**
- **e del PEI**

è il documento che definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica



COME

Predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)

È redatto da una unità di valutazione nell'ambito del SSN, composta da:

--uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

--almeno due delle seguenti figure : un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza

-collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, dello studente con

disabilità, con la partecipazione (di un rappresentante dell'amministrazione

scolastica) del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato

sul sostegno didattico dell'istituzione scolastica



QUANDO

è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica

Art. 6 Progetto individuale

Art. 7 Piano Educativo Individualizzato

Art 8 Piano per l'Inclusione

Art. 9 Gruppi per l'Inclusione scolastica

Progetto Individuale art. 6

E' redatto dal competente Ente locale d'intesa

con la competente Azienda sanitaria locale

sulla base del Profilo di funzionamento, su

richiesta e collaborazione dei genitori o di chi

ne esercita la responsabilità



**Con la
partecipazione di
un rappresentate
dell'istituzione
scolastica**

È elaborato e
approvato dal Gruppo
di lavoro operativo per
l'inclusione

Piano educativo individualizzato art.7

tiene conto (*della certificazione di disabilità*)
dell'accertamento della condizione di disabilità e
del Profilo di funzionamento, avendo particolare
riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle
barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale
alla base della classificazione ICF dell'OMS

Piano educativo individualizzato

individua *obiettivi educativi e didattici*, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie

esplica le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del n. di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione...gli interventi di inclusione...nonché gli interventi di assistenza..

È redatto *in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre*, a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* (*alternanza scuola lavoro*)

Piano educativo individualizzato

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, (*compresi i casi di trasferimento fra scuole*), è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione o tra le diverse istituzioni scolastiche in caso di trasferimento

È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno

Piano per l'Inclusione art.8

L'istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa predispone il Piano per l'Inclusione che definisce :

- ❖ Le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- ❖ Il superamento delle barriere;
- ❖ L'individuazione dei facilitatori;
- ❖ La programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Gruppi per l'Inclusione scolastica art. 9

- ✧ **GLIR** → Gruppo di Lavoro **I**nteristituzionale **R**egionale
- ✧ **GIT** → Gruppo per l'**I**nclusione **T**erritoriale
- ✧ **GLI** → Gruppo di Lavoro per l'**I**nclusione
- ✧ **GLO** → Gruppo di Lavoro **O**perativo per l'**I**nclusione

**Istituito presso ogni
Ufficio Scolastico
Regionale**

GLIR

Gruppo di Lavoro

Interistituzionale Regionale

**Presieduto dal dirigente
preposto o da un suo
delegato**

COMPITI

**Supporto ai GIT e
alle reti di scuole**

GIT

Gruppo per l'Inclusione Territoriale

Per ciascuno degli ambiti territoriali Provinciali viene istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), è composto da (un dirigente tecnico o scolastico, tre dirigenti scolastici, due docenti per la scuola d'infanzia e primo ciclo e uno per il secondo ciclo) personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, è presieduto e coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e agisce in coordinamento con l'USR ;

Conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, ovvero può esprimere un parere difforme (Riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico e formula proposta all'USR)

il GIT è integrato dalle associazioni per l'inclusione scolastica, dagli Enti locali e dalle ASL

GLI

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

I presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il GLI nominato e presieduto dal DS ed è composto da :

- **Docenti curricolari,**
- **Docenti di sostegno**
- **Eventualmente: personale ATA e specialisti ASL**

Si avvale della consulenza degli studenti, genitori rapp. Associazioni del territorio

Compiti

Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione

Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

Consultazione da parte del DS per le risorse di sostegno

GLO

Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Definizione del PEI e verifica del
processo di inclusione

Composto da
team docenti/consiglio di classe, studenti con accertata
condizione di disabilità, genitori (o chi ne esercita la
responsabilità genitoriale), figure professionali specifiche;
con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e
di un rappresentate dell'Ente Locale

Scuola Polo per l'Inclusione

Azioni di supporto e di consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione

Centri Territoriali di Supporto- CTS

Consulenza per lo sviluppo, diffusione e miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità

Continuità del progetto educativo-didattico art.14

Comma 3 e 13, della legge 10 luglio del 2015, n. 107.

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12 ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con



**Grazie
per
l'attenzione!**

**Domande? E' tempo
per farle!**

